

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE NR. 3 DEL 30/03/2016

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

STATUTO

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di	Loiano	Delibera n. 75 del 28/10/2014
Consiglio Comunale di	Monghidoro	Delibera n. 55 del 03/09/2014
Consiglio Comunale di	Monterenzio	Delibera n. 24 del 07/08/2014
Consiglio Comunale di	Ozzano dell'Emilia	Delibera n. 27 del 23/04/2014
Consiglio Comunale di	Pianoro	Delibera n. 13 del 26/03/2014
Consiglio Comunale di	San Lazzaro di Savena	Delibera n. 25 del 15/04/2014

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti.

INDICE

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI	4
ART. 1 ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE	4
ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI	4
ART. 3 DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE	5
ART. 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE	5
ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE	7
ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE	8
ART. 7 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE	8
TITOLO II° GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	9
ART. 8 GLI ORGANI DI GOVERNO	9
ART. 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO	10
ART. 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	11
ART. 11 ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI	11
ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE	12
ART. 13 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE	12
ART. 14 INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA	13
ART. 15 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DI GIUNTA IN CARICA	13
ART. 16 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	13
ART. 17 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI	14
ART. 18 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	14
ART. 19 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	15
ART. 20 DISCIPLINA DELLE SEDUTE	15
ART. 21 VOTAZIONI	15
ART. 22 ASTENSIONE OBBLIGATORIA	16
ART. 23 VALIDITÀ DELLE PROPOSTE	16
ART. 24 COMMISSIONI CONSILIARI	16
ART. 25 GRUPPI CONSILIARI	16
ART. 26 ATTI DELIBERATIVI	17
ART. 27 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	17
ART. 28 INDENNITÀ E RIMBORSI	17
ART. 29 COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO	18
ART. 30 IL PRESIDENTE	18
ART. 31 IL VICEPRESIDENTE	19
ART. 32 ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE	19
TITOLO III° ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	19
ART. 33 RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E TECNOSTRUTTURA	20
ART. 34 PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	20
ART. 35 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE	21
ART. 36 PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE	21
ART. 37 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI	22
ART. 38 SEGRETARIO DELL'UNIONE	
ART. 39 DIRETTORE DELL'UNIONE	23
ART. 40 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI	24
ART. 41 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	24
ART. 42 ISTITUZIONE DEI SUB-AMBITI ORGANIZZATIVI	24
TITOLO IV° ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI	24
ART. 43 PRINCIPI GENERALI	24
ART. 44 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	24
ART. 45 ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA	25
ART. 46 PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO	25
ART. 47 PROGETTI SPECIALI INTEGRATI	25
TITOLO V° PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	25
ART. 48 IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	25
ART. 49 FINANZE DELL'UNIONE	26
ART. 50 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	26
ART. 51 GESTIONE FINANZIARIA	27
ART. 52 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	27
ART. 53 IL REVISORE CONTABILE	27
ART. 54 RENDICONTO DI GESTIONE	28
ART. 55 I CONTROLLI INTERNI	28
ART. 56 STATUTO DELLA GOVERNANCE	28
ART. 57 RAPPORTI DI COOPERAZIONE	29
ART. 58 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI	29

ART. 59 PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	29
TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	30
ART.60 PRINCIPI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE	30
ART. 61 ALBO PRETORIO TELEMATICO	30
ART. 62 TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO	30
ART. 63 ACCESSO AGLI ATTI	31
ART. 64 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	31
ART. 65 ISTANZE, PROPOSTE, REFERENDUM	31
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI	32
ART. 66 ATTI REGOLAMENTARI	32
ART. 67 CONTINUITA' AMMINISTRATIVA E INSEDIAMENTO ORGANI DELL'UNIONE	32
ART. 68 NORMA TRANSITORIA	32

TITOLO I°
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI, DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA,
GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e della Legge Regionale 21/2012, è costituita tra i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro e San Lazzaro di Savena l'UNIONE DEI COMUNI "SAVENA-IDICE", di seguito brevemente indicata "Unione".
- 2) L'Unione dei Comuni "Savena-Idice" costituisce un allargamento ai Comuni di Ozzano e San Lazzaro della preesistente Unione di Comuni "Unione Montana Valli Savena-Idice" costituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 41 del 27.02.2009, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa la titolarità di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
- 3) L'Unione dei Comuni "Savena-Idice", costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali, e per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Pianoro. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma. Con delibera dei Consigli Comunali la sede medesima potrà essere variata, nell'ambito del territorio dell'Unione, senza necessità di modifiche statutarie.
- 5) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 6) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE" – e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio.

ART. 2
STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) **In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti all'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.** Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) **le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal consiglio dell'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.**

- 3) L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge dal presente Statuto nelle materie di propria competenza.

ART. 3 DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2) Lo scioglimento dell'Unione - nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del consiglio dell'Unione con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
- a) la decorrenza dello scioglimento che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
- 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

ART. 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
- 2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3) I Comuni che intendono aderire all'Unione trasferiranno nel bilancio dell'Unione una quota del valore dell'immobile di Viale Risorgimento, 1 Pianoro - iscritto nel conto del patrimonio dell'Unione - al netto del residuo debito del mutuo relativo, da ripartire in base alle percentuali di adesione all'Unione calcolate in ragione del 50% della popolazione e del 50% della superficie dei Comuni. Tale trasferimento può essere rateizzato in quote annuali costanti senza interessi. In caso di scioglimento dell'Unione il valore dell'immobile verrà ripartito pro quota a favore dei Comuni finanziatori.
- In termini finanziari si tratta di un trasferimento in conto capitale e deve essere rilevato:
- a) Nel bilancio dell'Unione come "Contributo agli investimenti da Comuni"
 - b) Nel bilancio del Comune come "Altri trasferimenti in conto capitale a Unioni di Comuni".
- L'immobile resta iscritto nel patrimonio dell'Unione e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'Unione.
- L'utilizzo delle entrate per l'Unione segue le regole per l'utilizzo dei trasferimenti in conto capitale e il finanziamento della spesa per il Comune le regole del finanziamento della spesa in conto capitale.

In caso di scioglimento dell'Unione prima dell'ultimazione dei pagamenti rateali del trasferimento in conto capitale da parte dei Comuni, dalla quota del valore dell'immobile a favore del Comune stesso dovranno essere detratti i trasferimenti ancora da effettuare.

In caso di recesso potrà restituire i contributi versati al Comune recedente o attribuire pro quota al Comune stesso la quota di proprietà immobiliare in ragione delle somme versate.

L'Unione può sempre decidere di assegnare l'immobile ai Comuni aderenti.

I Comuni aderenti in tal caso diventeranno proprietari pro quota dell'immobile e lo concederanno in locazione all'Unione. Ogni comproprietario potrà decidere se tenere la sua quota di proprietà o cederla ad altri.

4) E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata: conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

5) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso dei Comuni che hanno conferito deleghe di funzioni/servizi all'Unione deve essere deliberato entro il mese di Aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno successivo dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

Il recesso unilaterale di un Comune che non ha conferito alcuna delega di funzione/servizio all'unione ha effetto dall'avvenuta esecutività della relativa deliberazione adottata dal consiglio comunale.

Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto e in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 dello Statuto il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali non prendono atto di tale deliberazione.

6) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

7) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali. La quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile, sarà trasferita ai Comuni in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

9) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

ART. 5
FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
- a) funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) funzioni e servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;
 - d) funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento;

A tal fine, essa costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali in materia.

- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
- a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;

A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una governance diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
- d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
- e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali, salva la possibilità di articolare unità organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali;
- f) garantisce, compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa che complessivamente l'organizzazione dei Comuni e dell'Unione relativamente alle gestioni associate di funzioni assicuri in ogni caso l'economicità della gestione stessa;
- g) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio;
- h) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento e percorsi di partecipazione;
- i) Promuove il confronto con le parti sociali per migliorare la qualità dei servizi e per favorire la coesione sociale;
- j) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

3) L'Unione è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.

4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

6) Le funzioni e i servizi conferiti sono gestiti nelle forme di gestione previste dalla normativa di riferimento od applicabile agli enti locali,

7) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE

1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale;

2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.

3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti;

4) I conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali sono deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

5) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'art. 7 sono elencate nell'allegato "A" del presente Statuto, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.

6) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi.

ART. 7 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1) Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli

Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.

- 2) Le convenzioni, da approvare con conformi deliberazioni adottate con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso;
- 3) A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II° GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Art. 8 Gli organi di Governo

- 1) Gli organi di governo sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.

- 6) La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità Montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo unico, laddove compatibili.
- 9) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

IL CONSIGLIO

Art. 9
Competenze del Consiglio

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi,
 - b) i regolamenti ad eccezione di quelli in materia di personale;
 - c) l'Accordo di Programma e i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro di cui alla L.R. 2/2004;
 - d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - e) programmi annuali per il conferimento di incarichi esterni;
 - f) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - i) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - j) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- m) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Presidente, del Segretario/Direttore o di altri funzionari;
 - n) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - o) la nomina del Revisore contabile.
- 3). Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10 Composizione del Consiglio

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto dai sindaci dei Comuni dell'Unione, membri di diritto e da due consiglieri espressi dalla maggioranza consiliare e da due consiglieri espressi dalla minoranza consiliare per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, da un consigliere espresso dalla maggioranza consiliare e da un consigliere espresso dalla minoranza consiliare per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.
- 2) In caso di parità, il Presidente dispone di un voto doppio.
- 3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, i Consiglieri Comunali decadono dalla loro carica dalla data di scioglimento del Consiglio Comunale.
- 4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

Art. 11 Elezioni, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra

quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico.

- 3) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.
- 5) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 12

Diritti e doveri del Consigliere

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

Art. 13

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 14
Incompatibilità a Consigliere dell'unione – Cause di decadenza

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 5) Le modalità sono state stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 6) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

Art. 15
Convocazione e presidenza delle sedute
del Consiglio in assenza di Giunta in carica

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.
- 3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.

Art. 16
Modalità di convocazione del Consiglio

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta o a mezzo notifica a mano del messo comunale al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno tre giorni prima di quello stabilito

per l'adunanza. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma, fax ,o posta elettronica.

- 3) Ogni Consigliere può chiedere per iscritto che gli avvisi di convocazione, in deroga all'utilizzo della raccomandata, gli vengano recapitati mediante fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato.
- 4) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 5) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
- 6) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

Art. 17

Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 9 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

Art. 18

Pubblicità delle sedute

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario/Direttore all'Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

Art. 19
Regolamento per il funzionamento del Consiglio

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 20
Disciplina delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione.
- 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 21
Votazioni

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

Art. 22
Astensione obbligatoria

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
- 2) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario/Direttore.
- 4) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.
- 5) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.

Art. 23
Validità delle proposte

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

Art. 24
Commissioni Consiliari

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

Art. 25
Gruppi consiliari

- 1 – In seno al Consiglio possono essere costituiti Gruppi Consiliari.
- 2 – Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.

3 – Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.

4 – Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente dell'Unione.

5 – I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.

6 – Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.

7 – Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

8 – E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione
Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Art. 26 Atti deliberativi

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente.
- 2) Le deliberazioni degli organi dell'Unione sono soggette al controllo preventivo di conformità allo Statuto, alle leggi ed ai regolamenti svolto dal segretario dell'unione ai sensi del DL 174/2012, convertito nella legge 148/2012.
- 3) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

LA GIUNTA

Art. 27 Composizione della Giunta

- 1) La Giunta dell'Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri.
- 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.
- 3) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco, con gli stessi poteri oppure, in alternativa, da un assessore delegato individuato in via permanente dal Sindaco con gli stessi poteri.

Art. 28 Indennità e rimborsi

1. Agli Assessori e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

Art. 29

Competenze della Giunta - funzionamento

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento al Presidente;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
- 3) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
- 4) Poichè l'Unione coincide con l'ambito del distretto socio-sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
- 5) I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale. Sono pubblicati all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
- 6) Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.
- 7) Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

Il Presidente

Art. 30
Il Presidente

- 1 – Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2 – Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3 – Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende la gestione del personale con particolare riferimento al Segretario – Direttore.
- 4 – Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività dei membri incaricati che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 5 – Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6 – Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
- 7 – Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.
- 8 - Il Presidente nomina, previa deliberazione della Giunta, il segretario e il direttore, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 31

Il Vicepresidente

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 32

Elezione e surrogazione del Presidente

- 1) I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione per una durata pari almeno alla durata della metà mandato tenendone conto anche nelle legislature successive.
- 2) Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti della stessa tenendo conto della turnazione prevista tra i Comuni membri. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
- 5) Nella prima seduta utile dall'insediamento del Consiglio, il Presidente dell'Unione di prima nomina dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta e presenta gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo

dell'Unione. Successivamente ogni Presidente che subentra nè da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile comunicando un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33 Rapporti tra organi politici e tecnostruttura

- 1) L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
- 2) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 3) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
- 4) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 34 Principi generali di organizzazione

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b) razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c) possibilità di articolare unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e) semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - g) massima flessibilità delle strutture;
 - h) massima trasparenza dei processi.
- 2) Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c) il ruolo del Segretario e, laddove nominato, del Direttore
 - d) la dirigenza e i responsabili dei settori e dei servizi;

- e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 35 Principi generali di gestione

- 1) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane improntata alla valorizzazione, e strumentali e di controllo.
- 2) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 3) Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente assume la forma tipica della determinazione la quale è disciplinata dal Testo unico e dal regolamento di organizzazione.
- 4) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai dirigenti all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
- 5) L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
- 6) I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

Art. 36 Principi in materia di personale

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.
- 2) L'Unione provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e di finanza pubblica, nonché per la pianificazione del fabbisogno di personale e la salvaguardia dell'occupazione anche mediante processi di mobilità;

- 5) Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa. Il trasferimento potrà essere preceduto da un periodo di comando o di distacco. Le modalità di gestione e di passaggio del personale all'Unione, per le singole funzioni conferite dai Comuni all'unione stessa sono definite con le convenzioni di cui all'art. 7 nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 6) Nel caso di scioglimento dell'Unione, di recesso di un comune o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale distaccato, comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza con *continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro*, secondo quanto previsto in materia dalle norme statali e regionali.
- 7) Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, per il personale dipendente proprio si prevede il reimpiego presso i Comuni aderenti. L'Unione e i Comuni si impegnano a promuovere azioni in tal senso, nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali, e dei vincoli di spesa e di finanza pubblica, fermo restando le tutele e le procedure previste dal CCNL e dalla contrattazione decentrata.
- 8) Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 9) Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati disciplinati nel comparto Enti Locali.
- 10) I Comuni aderenti si impegnano a dare priorità ai dipendenti distaccati/comandati ed eventualmente trasferiti all'Unione, per la copertura dei posti previsti nei rispettivi piani occupazionali, nel rispetto delle categorie e dei requisiti professionali. Resta inteso che, qualora la normativa introduca modifiche rispetto agli istituti del comando, del distacco o del trasferimento presso le Unioni dei Comuni o in generale agli enti di secondo livello, l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti, , individuerà ulteriori misure di salvaguardia dei soggetti interessati.

Art. 37

Principi di collaborazione con i comuni aderenti

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3) Il Segretario dell'Unione, il Direttore dell'Unione, ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed

opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

- 4) Il regolamento di organizzazione può prevedere strumenti specifici e organismi di coordinamento gestionale tra Unione e Comuni.

art. 38
segretario dell'Unione

- 1) Il Segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 2) Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione, tra i Dirigenti dell'Unione o dei Comuni aderenti, in possesso dei requisiti necessari, nel rispetto della vigente normativa;
- 3) Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.
- 4) In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario sono svolte da uno degli altri Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

art. 39
Direttore dell'unione

- 1) Il Direttore dell'Unione svolge funzioni di direzione previste dal testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e dal regolamento, ed è individuato dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, tra i dirigenti o funzionari dell'Unione o dei Comuni aderenti aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.
- 2) Le funzioni di direzione possono essere altresì assegnate al segretario dell'Unione, nel rispetto della vigente normativa;
- 3) Ai sensi del sopra citato Testo Unico il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può altresì nominare il Direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- 4) Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, esercitando la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica. Compete in particolare al Direttore la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
- 6) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.

Art. 40
Responsabili dei settori e dei servizi

- 1) Ciascun settore e servizio è affidato dal Presidente ad un soggetto responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio delle competenze gestionali, anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile.

Art. 41
Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

- 1) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

Art. 42
Istituzione dei sub-ambiti organizzativi

- 1) Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, sono attivate forme particolari di gestione per sub-ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
- 2) I sub-ambiti organizzativi sono due: sub-ambito di pianura, comprendente i Comuni di Ozzano e San Lazzaro e sub-ambito di montagna, comprendente i quattro comuni dell'unione montana originaria. **Nel caso di recesso di un Comune del sub-ambito di pianura resta in essere il sub-ambito di montagna.**
- 3) Le modalità di gestione dei servizi da organizzare per i sub-ambiti indicati saranno oggetto di apposita regolamentazione nelle singole convenzioni di conferimento.

TITOLO IV°
ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 43
Principi generali

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 44
Strumenti di programmazione

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - i Progetti speciali integrati.

ART. 45

Accordo quadro per lo sviluppo della montagna

- 1) l'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

ART. 46

Programmi annuali operativi attuativi dell'accordo quadro

- 1) L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
- 2) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ART. 47

Progetti speciali integrati

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 48

Il ciclo di programmazione e controllo

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.

- 2) L'Unione cura con particolare attenzione le fasi del ciclo di pianificazione e controllo, con riferimento ai seguenti strumenti:
- Il Piano strategico dell'Unione, che costituisce anche il "Piano generale di sviluppo" dei Comuni aderenti
 - Le "Linee programmatiche di mandato";
 - La Relazione allegata al bilancio, con il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi";
 - Il PEG – PDO – Piano della performance (obiettivi e indicatori operativi)
 - Verifica intermedia della pianificazione operativa (in Giunta)
 - Verifica intermedia dei programmi (in Consiglio)
 - Approvazione della "Relazione finale sulla performance" (in Giunta)
 - Rendiconto annuale, a cui deve essere allegato il "Piano dei risultati conseguiti"
 - Verifica delle linee programmatiche, a fine mandato, nelle forme previste dallo Statuto (art. 42, comma 3, TUEL)
- 3) L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento (stakeholder di area vasta).

ART. 49 Finanze dell'unione

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) All'Unione competono le entrate derivanti da
- a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni.
- 3) Compete al Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
- 4) Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.

ART. 50 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.

- 2) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 3) Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
- 4) Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

ART. 51 Gestione finanziaria

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
- 3) Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

ART. 52 Affidamento del servizio di tesoreria

- 2) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 53 Il revisore contabile

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Revisore dei Conti, secondo la disciplina prevista dall'ordinamento; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi degli Uffici.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del

personale dell'Unione.

- 5) Nei casi previsti dalla legge l'organo di revisione svolge le medesime funzioni anche per i comuni aderenti.

ART. 54 Rendiconto di gestione

- 1) L'Unione delibera il rendiconto entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

ART. 55 I controlli interni

- 1) L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
- 2) In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione
- 3) I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

ART. 56 Statuto della *governance*

- 1) Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
- 2) Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. In tale ottica, le principali delibere dell'Unione vengono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni - fermo restando l'assetto formale delle competenze illustrato nel presente Statuto, al Titolo II.
- 3) Sono istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni. In particolare, entro il mese di ottobre vengono convocati simultaneamente tutti i consigli comunali, nell'ambito della Assemblea generale dei consiglieri, al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare.
- 4) Vengono convocate periodicamente tutte le giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.

- 5) Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
- 6) Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 57 Rapporti di cooperazione

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 58 Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi

- 1) Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle modalità previste dall'ordinamento per i Comuni, qualora compatibili.
- 2) Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi a terzi, in appalto o in concessione, in conformità ai principi previsti dall'ordinamento e in particolare prevedendo un congruo utilizzo delle nuove tecnologie laddove funzionali a obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

ART. 59 Principi in materia di partecipazioni societarie

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.

- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ART. 60

Principi generali sulla partecipazione

- 1) L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - si impegna a svolgere un confronto con le OO.SS. confederali sui temi relativi alla programmazione, al bilancio, alla gestione dei servizi e alle politiche tariffarie.
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
- 3) Vengono sviluppate anche forme di partecipazione aperte ai principali gruppi di riferimento della comunità dell'Unione.

ART. 61

Albo pretorio telematico

- 1) L'Unione ha un suo Albo Pretorio Telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il funzionamento dell'Albo pretorio è disciplinato con norme di natura organizzativa.

ART. 62

Trasparenza e accesso civico

- 1) L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 2) L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.

- 3) Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

ART. 63
Accesso agli atti

- 1) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
- 2) L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 64
Diritto di partecipazione
al procedimento amministrativo

- 1) E' assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90.
- 2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 65
Istanze, proposte, referendum

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze e le proposte sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o proposte sottoscritte da almeno 50 persone.
- 2) Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo del 3% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
- 3) Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché i regolamenti;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

- f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
 - g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità.
4. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 5. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
 6. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
 7. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
 8. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
 9. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 66 Atti regolamentari

- 1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

ART. 67 Continuità amministrativa e insediamento organi dell'Unione

- 1) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- 2) Restano in vigore tutti gli atti, per quanto compatibili, della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- 3) L'allargamento istituzionale ai Comuni di Ozzano dell'Emilia e di San Lazzaro di Savena e gli effetti delle modifiche statutarie decorrono dal 1 gennaio 2015 con l'insediamento degli organi dei Comuni membri .
- 4) I Comuni di Ozzano dell'Emilia e di San Lazzaro di Savena entrano nella gestione contabile

dell'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2015.

- 5) Dall'anno 2015 l'Unione manterrà a residuo una contabilità che evidenzierà quanto maturato sino al 31.12.2014 dai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro.
- 6) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 7) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 8) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 9) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 10) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ART. 68

Norma transitoria

1) Nella prima fase di allargamento dell'Unione, e per un periodo di massimo tre anni, per le modalità di distacco, comando o trasferimento del personale dipendente dei Comuni all'Unione si fa rinvio a specifici protocolli d'intesa da stipularsi a livello distrettuale, con le rappresentanze sindacali dei rispettivi Enti.

Allegato "A") Statuto dell'Unione dei Comuni Valli Savena-Idice Articolo 6 comma 5: aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione

Gestione del personale
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione unificata dell'ufficio progettazione, appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti
Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government
Viabilità, circolazione, manutenzione strade, illuminazione e servizi connessi
Attività istituzionali
Gestione del territorio, Catasto, Verde Pubblico, Urbanistica, Pianificazione PSC
Funzioni di polizia municipale e di protezione civile

Funzioni culturali e ricreative, Biblioteche, Musei e pinacoteche
Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario
Funzioni attinenti lo sviluppo economico, SUAP, attività produttive, turismo
Funzioni di istruzione pubblica, trasporto scolastico e mense